

Art. 4 – Attività

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare riguardo ai giovani;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16. Comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

VAMARA KONE; COULIBALY HAMMOUS; CHEIKH SOU; ROBENAN YAO SOULEYMANE;
KONE HAMARA FASSO; LASSINA MARIADI DIAKITE SIDIK; TRAORE IBRAHIM;
DRISSA KONITA; KONE STAKARINTA



➤ t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

➤ u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione in danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

➤ w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

➤ x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

➤ y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

➤ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, in osservanza del principio di cui ai punti precedenti, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al punto precedente, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale. L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

a. organizzare viaggi e soggiorni turistici;

b. organizzare attività formative e motorio -sportive;

c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;

VAMARA KONE, COULOU, HEMEDOU, CHEH HOUN, KOBENAN YAO SOULEYMANE,
KONE TAMAROU TAPED - L'ASSOCIATION DIAKITE S'DIKI, TRAORE IBAHIN
DAISSA KOUTA : KONE DIAKARANTA

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci - Quote Associative

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, e a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.

I Soci devono mantenere un contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati alle strutture e all'organizzazione dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede e a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni. Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento, in un'unica soluzione, della quota sociale, anch'essa decisa dal Consiglio

Direttivo. Il Consiglio ha facoltà di fissare un supplemento di quota da applicare in caso di morosità. Coloro che si associano nei mesi successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione e al pagamento della relativa quota. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 8 – Ammissione del socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio a osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

VAMARA KONE; COULIBALY TAMADOU; KOSSEMAN YAO SOULEYMANE;
KONE TAMADOU FARID; CHIEIKH HOUR; TRAORE IBRAHIM;
DIASSA KWITA; KONE DIARARITTO;
DIAKITE SIDIKI

Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto, sul socio minorenne.

Art. 9 – Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. La Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

YAO SOULEYMANE;
KOBENAN YAO SOULEYMANE;
CHEH HOUN;
DIAKITE SIDIKI TRAORE IBOAHIM
VAMARA KONE;
KONE NAMARAI FALBO
DASSIA KOITA;
KONE NTAKADINTA

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017;

Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione

ed è retta dal principio del voto singolo. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Ciascun associato può

farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad

un massimo di tre associati. Se l'Associazione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun associato

può rappresentare sino a cinque associati

L'Assemblea è competente a deliberare su:

a. l'elezione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;

b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti di cui agli

articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo

n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;

d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;

e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;

f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;

g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo

h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione,

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017;

Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione

ed è retta dal principio del voto singolo. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Ciascun associato può

farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad

un massimo di tre associati. Se l'Associazione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun associato

può rappresentare sino a cinque associati

L'Assemblea è competente a deliberare su:

a. l'elezione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;

b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti di cui agli

articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo

n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;

d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;

e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;

f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;

g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo

h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione,

qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci; Le deliberazioni delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- il Consiglio Direttivo sene ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede;
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art.15. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese. Eventuali regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo Organo rappresentativo dell'Associazione con compiti d'indirizzo, coordinamento e programmazione generale per il raggiungimento dei fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo ed è composto di un minimo di tre sino a un massimo di cinque elementi. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di elementi del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione. La durata in carica degli elementi dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

VAMARAKONE; COULIBALY Mamadou; CHEIKH H SOUR; KOBENAN YAO BOULEYMANE;
KONE HAMA DOUTABO; LASSINA MAKASSI; DIA KITE SIDIKI; TRAORE IBRAHIM
BRISSE KOUTA - KONE

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
- d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art.5 e ove ne ricorrano i presupposti. Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente. Redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche e/o integrazioni successive.

Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente, con lettera da inviare a mezzo mail ai componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima. Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno due Consiglieri. Non è ammesso il voto per delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario che li sottoscrive unitamente al Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art.15 e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione. Dopo almeno tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo o anche nel caso in cui

VAMARA KONE, COULIBALY Mamadou, CHEIKH SOUL, KOBENAN YAO SOULEYMANE,
KONE YAHADOU FABIO, LASSINA MAKASSI, DIA KITE SIDI, KITE TRORO GIBRAN, DIA
DAISSA WITA, KONE NIAKARANTA

un Consigliere non offra sufficiente collaborazione, il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, può proporre la decadenza.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci e nei limiti delle norme vigenti, nei confronti dei soggetti esterni. E' scelto tra i Consiglieri ed è eletto da questi ultimi. Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: convoca il Consiglio Direttivo; Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti; esegue verifiche periodiche di cassa; cura che l'attività dell'Associazione si svolga nelle forme previste dal presente Statuto e nel modo più idoneo per attuarne le finalità ;in caso di urgenza può decidere, d'intesa con il vice Presidente, su questioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione; prende in consegna i beni mobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari; rappresenta al Consiglio Direttivo, alla fine di ogni mese, la situazione dell'Associazione. Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, assumendosene la relativa responsabilità, per quanto di competenza. Riscuote direttamente le quote sociali e le quote d'iscrizione dei Soci. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente, eletto tra i consiglieri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 14 - Patrimonio e risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

Souleymane;
Yao
KOBENAN
HEIKH Sour;
DIAKITESIDIKI
VAMARA KONE
KONE HATTAOU
BRISA KITA
KONE
NARAKITA

del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Al ricorrere

dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio

Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117

del 3 luglio 2017 e s.m.i.e alla pubblicazione sul proprio sito internet. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs.

n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito;

5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017,

ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera,

anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica

le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta

riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese,

del libro di cui al precedente punto 2). L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizza-

zione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - Organo di controllo e Organo di Revisione

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo

YAO SOULEYMAN;
KOBENAN
HEI/Hsour
DIAKITE SIDIKI, THOMAS ISRAHIM
VAMARA KONE; COLIBALY NAMADOU; C
KONE HAMAROU FABIO LASSWA MARRADI
DAISSA KOTA; KONE NIABARITA THOMAS

n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 117 cit. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

AMARA KONE - COULIBALY Mamadou.
CHEIKH SOUR', KONE Mamadou Fabio
KOBENAN YAO SOULEYMANE
LASSINA MAKALDI DIAKITE SIDIKI
DRISSA KOITA, TRAORE, IRAHIM
KONE DJARARINTA ;

REGISTRATO A FROSINONE IL 23 APR 2026

AL N. 218 SERIE 3

IMPORTO € 200,00

€ 112,00 + IMPOSTA DI BOLLO

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Stefano Lancia